



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 23/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 62

data: 28/09/2010

**OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali di Via Campo Sportivo in Melendugno. Determinazioni.**

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di Settembre alle ore 17,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	<b>Presente</b>		<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì	10) CORVINO Niceta	No
2) RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3) PRETE Anna Elisa	Sì	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) BUFANO Fabio	Sì	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5) CISTERNINO O.Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6) DIMA Luca	Sì	15) DURANTE Cherubino	Sì
7) POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	Sì
8) DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	Sì
9) SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>24.09.2010</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI F.to all'originale</p>
---

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>24.09.2010</u></p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale</p>
--

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali di via Campo Sportivo in Melendugno. Determinazioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questo Comune è proprietario degli impianti sportivi siti alla via Campo Sportivo, costituiti da n. 2 campi da tennis in terra rossa, campo di calcetto in erbetta sintetica, campo regolamentare di calcio in terra, campo regolamentare di calcio in erbetta, spogliatoi e aree perimetrali, che necessitano di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, affinché possano essere pienamente utilizzati, come da allegata relazione tecnica (*sub A*);

- che lo sport assolve fondamentali funzioni di rilievo pubblico, di tipo educativo, sanitario, sociale, culturale, ludico e di promozione turistica del territorio, ampliando l'offerta dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo;

- che l'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;

- che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, questo Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini all'amministrazione attraverso forme associative;

- che, in conformità alle predette disposizioni, è preferibile che gli impianti sportivi di proprietà comunale siano affidati in gestione alle associazioni, società sportive e similari soggetti operanti nel settore sportivo, che dimostrino di possedere i requisiti di idoneità, anche organizzativa, atti ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione del servizio, e provvedano ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione;

- che la gestione degli impianti sportivi è qualificabile come servizio pubblico avente rilevanza economica, non strumentale;

- che, ai sensi dell'art. 23 bis DL. n. 112/08, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

- che, in conformità a tali principi, la concessione di servizi di cui all'art. 30 DLgs. n. 163/06 appare lo strumento migliore al fine di assicurare l'efficace gestione del servizio, al contempo assicurando il perseguimento delle finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle attività sportive;

- che pertanto l'affidamento in gestione deve avvenire mediante selezioni trasparenti e atte a individuare il soggetto più idoneo, previa approvazione di idonea convenzione, i cui elementi essenziali siano approvati dall'organo consiliare;

- che a tal fine la modalità di individuazione del soggetto affidatario della concessione sembra essere quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poiché oltre all'elemento economico rileva la qualità di offerta gestionale;

- che è altresì opportuno prevedere, per quanto possibile, un impegno al mantenimento in servizio del personale già addetto alla manutenzione e alla custodia degli impianti, al fine di salvaguardare le tematiche occupazionali, in un contesto di generale crisi economica;

- che pertanto sembra opportuno selezionare il concessionario mediante procedura aperta con i seguenti parametri:

1. offerta tecnica (massimo 80 punti):

- organizzazione e gestione del servizio (massimo punti 50);

- eventuali lavori di addizioni e migliorie (massimo punti 10);
  - eventuali servizi aggiuntivi offerti alla collettività (massimo punti 10);
  - mantenimento del personale già impiegato nelle attività di manutenzione e custodia impianti (punti 10);
2. offerta economica al massimo rialzo di euro 500,00 a base d'asta (massimo 20 punti);
- che, al fine di garantire una maggiore qualità degli offerenti, si reputa opportuno che i partecipanti alla gara in oggetto abbiano i seguenti requisiti:
- 1) le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società ed Associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 della L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi, in possesso degli ulteriori requisiti:
- che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
  - che siano riconosciute o affiliate ad una Federazione sportiva o al C.O.N.I., o ad Ente di promozione Sportiva;
  - che non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l'Amministrazione Comunale in precedenti affidamenti di impianti comunali;
  - con almeno una sede attiva sul territorio della provincia di Lecce.
- 2) Società di capitali e di persone, aventi nell'oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi, in possesso degli ulteriori requisiti:
- che non rientrino nelle cause di esclusione di cui all'art.38, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
  - che non siano inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l'Amministrazione Comunale in precedenti affidamenti di impianti comunali.

RICHIAMATO l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al comma 24 prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

RICHIAMATO, altresì, il comma 25 dell'articolo di legge dianzi citato, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della menzionata legge (realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita), prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

RITENUTO:

- che il Comune non è in condizione di gestire direttamente la struttura poiché non presenta nel proprio organico personale dipendente in grado di fornire la necessaria professionalità e continuità di erogazione del servizio;
- che, quindi, ragioni di opportunità sociale, di economicità, efficienza ed efficacia di gestione legittimano la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali di via Campo Sportivo, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso all'attività sportiva da parte dei singoli e delle associazioni;

DATO ATTO CHE gli impianti sportivi in questione rivestono natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile;

DATO, quindi, atto che l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità dei menzionati impianti a privati è quello della concessione di cui all'art. 30 DLgs. n. 163/06;

RITENUTO che la scelta del concessionario attraverso procedura aperta è certamente conforme alle previsioni dell'art. 30 comma 3 DLgs. n. 163/06, in assenza di specifiche disposizioni tese a regolare le modalità di affidamento della concessione;

DATO ATTO dello schema di contratto di servizio, con allegato piano tariffario, e della bozza di carta dei servizi proposti dall'Assessore allo sport e dal Responsabile del Settore Affari Generali, relativi alla gestione degli impianti sportivi in questione;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

- Preso atto della proposta di emendamento presentata dal consigliere Giausa di aggiungere: - -
- all'Art. 7 dello Schema di contratto di servizio – **Manutenzione Impianti Sportivi** – al comma 1- dopo le parole “*manutenzione ordinaria*” le parole “*salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4*” e
  - all'art. 12 - **Canone e Diritti** –dopo la cifra € 500,00 aggiungere le parole “*con adeguamento ISTAT biennale*”

Posto a votazione l'emendamento ottiene il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 17

voti favorevoli n. 13

voti astenuti n. 4 (Felline, Galati, Durante Ch., Degaetani)

Il Consiglio approva l'emendamento suddetto.

Uditi i vari interventi di cui si dà conto nell'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

CON VOTI favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Felline, Galati, Durante Ch., Degaetani). espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) si dichiarare le premesse parti integranti del presente deliberato;
- 2) di dare indirizzo affinché si proceda all'affidamento in concessione della gestione ordinaria a società, associazione sportiva o altro soggetto idoneo degli impianti sportivi comunali siti alla via Campo Sportivo, come descritti nell'allegata relazione tecnica (*sub A*);
- 3) di approvare, in allegato al presente provvedimento *sub B*), lo schema di contratto di servizio, con allegato piano tariffario, che dovrà regolare i rapporti tra il Comune e il concessionario;
- 4) di approvare, in allegato al presente provvedimento *sub C*), lo schema di carta dei servizi, che dovrà regolare i rapporti tra il concessionario e gli utenti;
- 5) di demandare al responsabile del Settore Affari Generali, quale competente organo amministrativo, l'adozione dei provvedimenti necessari alla selezione del concessionario mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità agli indirizzi di cui al presente provvedimento, procedendo all'affidamento del servizio.

CON VOTI favorevoli n. 13 e contrari n. 4 (Felline, Galati, Durante Ch., Degaetani). espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.